

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA – NAPOLI**

MOTIVI AGGIUNTI N. 2

al ricorso nrg. 1485/2024 - sez. 4°

Nell'interesse di **Bevino Claudia**, nata a Napoli (NA) il 3 settembre 1989, C.F. BVVCLD89P43F839A, residente in Pozzuoli (NA), alla via S. Gennaro Agnano n. 48 Pozzuoli (NA), rapp.ta e difesa giusta mandato su separato foglio, dall'avv. Ezio Maria Zuppari (c.f. ZPPZMR62T06F839N) e, anche disgiuntamente, dall'avv. Giancarlo Addezio (c.f. DDZGCR68B04F839L) e presso i quali elett.te domicilia in Napoli al V.le Gramsci n. 16 presso lo Studio Legale Abbamonte e presso i seguenti indirizzi pec e fax:

pec: ***eziomariazuppari@avvocatinapoli.legalmail.it*** - fax 081/19028105

pec: ***giancarloaddezio@avvocatinapoli.legalmail.it*** - fax 081/19028105

contro: la Fondazione Teatro di San Carlo, in persona del legale rappresentante *p.t.*;

nonché nei confronti: di Striano Grazia ed altri;

nel giudizio per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari:

a) dell'elenco dei vincitori del concorso bandito dal Teatro di San Carlo per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 5 posti nel ruolo di Tersicoreo di fila con obbligo di solista con inquadramento nel livello VI dell'area artistica del CCNL vigente per il personale dipendente della Fondazione Lirico Sinfoniche;

b) dei verbali, dei provvedimenti e delle valutazioni effettuati dalla Commissione d'esame nominata in relazione alla procedura concorsuale di cui sub "a";

c) del punteggio pari a 17,275 attribuito alla ricorrente sig.na Claudia Bevino dalla Commissione d'esame nominate in relazione alla procedura concorsuale di cui sub "a";

d) della nota a firma del Soprintendente del Teatro di San Carlo di parziale rigetto espresso sull'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente a mezzo pec in data 16/02/2024 relativamente alla procedura selettiva pubblica di cui sub "a";

nonché per la declaratoria:

e) del diritto della ricorrente ad esercitare integralmente il diritto di accesso relativamente alla documentazione relativa alla procedura selettiva pubblica indicata sub "a", come richiesto nell'atto di accesso trasmesso a mezzo pec in data 16/02/2024 e nel presente ricorso;

nonché per l'annullamento, con i I° motivi aggiunti:

f) dell'elenco dei vincitori del concorso bandito dal Teatro di San Carlo per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 5 posti nel ruolo di Tersicoreo di fila con obbligo di solista con inquadramento nel livello VI dell'area artistica del CCNL vigente per il personale dipendente della Fondazione Lirico Sinfoniche, segnatamente nella parte in cui distingue tra idonei e non idonei e colloca la ricorrente al 4° posto definendola "non idonea" con attribuzione di 17,275 punti;

nonché per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, con i presenti II° motivi aggiunti:

g) in parte qua, del Verbale del 17/1/2024 redatto dalla Commissione Esaminatrice relativamente al concorso indicato sub "a", conosciuto dalla ricorrente solo in data 26/6/2024, a seguito esecuzione dell'Ordinanza Collegiale n. 3866/24, nella parte in cui viene stabilita la soglia di idoneità minima in 20/30 senza prevedere nessun tipo di comunicazione agli interessati;

h) in parte qua, tabella riepilogativa delle votazioni della prova finale della procedura selettiva indicata sub "a" espresse dai membri della Commissione Esaminatrice nel documento datato 17 gennaio 2024, conosciuta dalla ricorrente solo in data 26/6/2024, a seguito esecuzione

dell'Ordinanza Collegiale n. 3866/24, nella parte in cui si attribuiscono i voti per le prove espletate dalla ricorrente.

FATTO

I fatti sono noti all'On. Collegio e sono quelli riferiti nel ricorso introduttivo del giudizio e nei I° motivi aggiunti ai quali integralmente ci si riporta.

A seguito dell'Ordinanza Collegiale n. 3341/24 l'Amministrazione resistente ha depositato la graduatoria redatta all'esito della procedura di reclutamento oggetto di gravame, mai pubblicata in precedenza, e dalla quale si è potuto appurare della distinzione tra idonei e non idonei, non prevista in alcun atto della procedura, men che mai dal Bando di concorso nel quale ci si riferisce esclusivamente ad una graduatoria di merito avente una validità di 12 mesi. Su tali basi sono stati dunque notificati i I° motivi aggiunti.

Successivamente l'On. Collegio ha accolto il motivo di ricorso proposto ai sensi dell'art. 116 CPA sul denegato accesso agli atti, ordinando all'Amministrazione di esibire la documentazione ivi indicata.

La Fondazione Teatro S. Carlo ha quindi adempiuto a quanto ad essa ordinato, trasmettendo in data 26/6/2024 una PEC ai legali costituiti in giudizio nell'interesse della ricorrente Claudia Bevivino, con la seguente documentazione:

- a) i verbali della commissione relativi alle prove svolte dalle candidate;
- b) la tabella riepilogativa dei punteggi riportati dalle candidate;
- c) le riprese audiovisive delle prove in formato digitale (file audio/video) da scaricare attraverso un collegamento link.

Alla luce di tale documentazione si è reso necessario formulare i seguenti ulteriori

MOTIVI AGGIUNTI N. 2

I.- VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA

NELLE PROCEDURE CONCORSUALI. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90 ED ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL' "ONUS CLARE LOQUI". DIFETTO DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

Tra i documenti dei quali è stato ottenuto il rilascio da parte dell'Amministrazione vi è il Verbale redatto dalla Commissione Esaminatrice datato 17 gennaio 2024 mai prima comunicato alla ricorrente, né tanto meno pubblicato in nessuna forma dall'Amministrazione resistente.

Nel citato Verbale, per quello che in questa sede rileva, la Commissione si è peritata di determinare una soglia di idoneità pari a 20 punti su 30, avocandosi un potere che non le era stato conferito e che non può rientrare nel potere di autodeterminazione dei cd "criteri di massima", esorbitando da quelli che sono i poteri/doveri affidati all'organo tecnico della procedura, bensì rientranti nei poteri dell'Amministrazione che ha bandito la procedura e che deve assumere i candidati più meritevoli, secondo regole e criteri la cui predeterminazione ad essa solo competono, non delegabili e neanche delegati nel caso di specie.

Ma vi è di più.

Perché anche volendo considerare rientrante nei poteri della Commissione Esaminatrice la fissazione di una soglia di idoneità (ciò che non è !), quel che rende comunque il provvedimento illegittimo sono le modalità con le quali si è provveduto, essendo errata la sede in cui si è agito, ma ancor di più, l'omessa divulgazione di tale regola introdotta dalla Commissione.

Infatti, sarebbe stato doveroso inserire la soglia di idoneità nel Bando di concorso e non attraverso un semplice verbale della Commissione, ma soprattutto sarebbe stato necessario utilizzare le stesse forme di pubblicazione e divulgazione utilizzate per il Bando e gli altri atti della procedura, in modo tale da rendere noto ai concorrenti il criterio

introdotto dalla Commissione, secondo un principio di pubblicità e trasparenza immanente nelle procedure selettive ad evidenza pubblica.

In conclusione, l'errore procedimentale rende comunque illegittima la fissazione della soglia di idoneità così come disposta da parte della Commissione e rende illegittimi gli atti che su tali basi sono stati successivamente adottati a seguito dell'effetto caducante che l'auspicata pronuncia di annullamento da parte dell'On. Collegio adito comporterebbe.

II.- VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90 E VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. ILLEGITTIMITA' DELLE VALUTAZIONI ESCLUSIVAMENTE IN FORMA NUMERICA IN MANCANZA FORMULAZIONE DEI CRITERI DI MASSIMA. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA'. IRRAGIONEVOLEZZA ED ARBITRARIETA'. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COSTITUZIONE.

Come si è visto nel motivo che precede, la Commissione Esaminatrice nello svolgimento dell'attività prodromica alla fase concorsuale non è andata al di là dallo stabilire una soglia di idoneità, non prevista dal Bando, e dal fissare un punteggio da 1 a 10 che ciascun componente della Commissione avrebbe potuto attribuire alle singole prove eseguite in concorso dalle varie candidate.

Nessun criterio di massima è stato invece dettato dalla Commissione per quel che riguarda il giudizio da esprimere in relazione alla qualità delle prove espletate. Omettendo così la Commissione di autodeterminarsi lasciando a disposizione dei singoli Commissari una valutazione arbitrariamente, poiché espressa esclusivamente in forma numerica in difetto di ogni plausibile riferimento o collegamento ad un giudizio condiviso e precostituito e riportato, anche in maniera sintetica, nei Criteri di Massima, che nel caso di specie mancano del tutto.

Al riguardo, si può affermare che costituisce *ius receptum* il principio elaborato in sede giurisprudenziale secondo il quale il voto numerico,

attribuito dalle Commissioni alle prove di un concorso pubblico, esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione stessa, contenendo in sé la sua stessa motivazione, **purché siano rigidamente predeterminati i parametri di riferimento ed il metodo di correzione degli elaborati attraverso la predisposizione di appositi Criteri di Massima!**

Mancando del tutto i Criteri di Massima, mancherà quell'aggancio logico necessario che consente un sillogismo tra la prova espletata, il voto attribuito e la valutazione predeterminata nei criteri predisposti per effettuare tale valutazione.

Ma quel che rende ancor di più illegittima l'attribuzione del punteggio assegnato alla ricorrente, non è la sola forma numerica e neanche la mancanza di appositi criteri di massima, bensì la palese e solare illogicità ed arbitrarietà che emerge dall'assegnazione dei punteggi ad essa attribuiti.

A comprova di quanto affermato basta considerare il punteggio che è stato assegnato alla sig.na Bevivino che, per la 1° prova relativa all'esecuzione della danza classica completa, oscilla dai 9 punti (su 10) attribuiti dal membro della Commissione Lissner ai punti 1 (sempre su 10) attribuiti dal membro della Commissione Vayer; per poi assestarsi sui 7 punti assegnati dai Commissari Savignano e Lo Russo/Staiano (due membri con diritto ad un solo voto) ed ai 6 punti attribuiti dal Commissario Prina.

Leggermente "calmierato" è il divario, che resta comunque eclatante, relativo ai punteggi assegnati per la 2° prova relativa alla variazione dal repertorio classico, nella quale la ricorrente ha ottenuto 2 punti dal Commissario Vayer, 3 punti dal Commissario Lissner (a testimonianza della mancanza di una sua "benevolenza" verso la ricorrente) e 4 punti del Commissario Prina e 7 punti assegnati dai Commissari Savignano e Lo Russo/Staiano (due membri con diritto ad un solo voto).

N.	Cognome	Nome	VOTO LEZIONE					VOTO VARIAZIONE					MEDIA TOTALE VARIAZIONI (max 10)	PUNTEGGIO TITOLI (max 10)	TOTALE MEDIA-TITOLI (max 20)	
			S. Lisoner	C. Vayfr	A. M. Prina	L. Savignano	F. Lorusso A. Stiano	S. Lisoner	C. Vayfr	A. M. Prina	L. Savignano	F. Lorusso A. Stiano				
1	AMBROSANO	MARZIA	3	3	4	7	1	3,6	3	2	4	7	2	3,6		7,200
2	BEVIVINO	CLAUDIA	9	1	6	7	7	6	3	2	4	7	7	4,6	6,875	17,275
3	BRANDI	FRANCESCA	8	8	5	8	5	6	4	4	4	7	5	4,8	0,750	11,550
4	BRUGLIA	EMMA	4	5	6	7	5	5,4	3	4	4	6	5	4,4	0,800	10,700
5	BRUNONE	MARIALIA	4	4	5	7	5	5	5	5	5	6	5	5,6	0,600	11,200
6	GIAVARELLA	NICOLE	8	7	6	7	6	6,8	7	6	6	7	6	6,4	0,800	14,100
7	COMPOSTO	VERUSKA	6	6	6	8	6	6,4	5	5	5	8	6	5,8	0,750	12,850
8	D'AGOSTINO	ANNARITA	2	2	5	6	5	4	2	1	4	5	3	3	0,225	7,225
9	DE ROSAS	VANIA	5	6	5	10	6	6,4	4	5	6	10	6	6,2	1,050	13,650
10	DE MARTINO	RITA	9	10	8	7	10	8,8	7	10	7	8	10	8,4	9,750	28,950
11	ELVIRETTI	SUSANNA	6	7	6	6	6	6,2	5	6	5	6	6	5,6	1,600	13,300
12	ESPOSITO	SARA	5	5	6	7	6	5,8	5	5	5	6	6	6	1,050	12,850
13	FREZZA	NATASHA	2	3	4	7	4	4	3	3	5	7	5	4,5		8,600
14	GUARINO	MIREN	4	4	5	7	5	5	5	4	4	7	5	5		10,000
15	IACOMINO	VALERIA	9	10	8	8	10	8,8	8	10	7	10	10	9	8,800	27,500

Insomma, non v'è chi non veda come si tratti di un giudizio assolutamente illogico e inattendibile che passa, nell'ambito dello stesso consesso, da valutazioni che vanno dalla gravissima insufficienza all'ottimo/eccellente, e con altri voti che sono quasi tutti attestati oltre la sufficienza. L'assoluta mancanza di omogeneità di vedute è, dunque, sintomatica di una valutazione errata, posto che non certo si pretende dai giudici una conformità, ma neanche un'assoluta ed incolmabile divergenza valutativa che rende almeno alcuni dei giudizi quanto meno dubbi nella loro genuinità e terzietà.

Il fatto poi che le votazioni particolarmente basse e comunque anche quelle insufficienti attribuite alle prove sostenute dalla ricorrente Bevivino Claudia non siano frutto di un giudizio sereno ed imparziale, almeno da parte di chi ha arbitrariamente sottostimato le prove da essa eseguite, è altresì dimostrato dai pareri resi da eminenti esperti di chiara fama nel mondo della danza classica, al cui giudizio sono state sottoposte le registrazioni audio-visive delle prove eseguite dalla ricorrente e che al

riguardo hanno affermato quanto segue (come da pareri che si depositano in atti):

1) “*Avendo visionato le prove tenute durante il concorso, ho constatato che la Sig.ra Claudia Bevivino nell' affrontare la lezione di classico **ha dimostrato una sicurezza del corpo nei minimi dettagli, in modo particolare nelle combinazioni dell'adagio con linee meravigliose, sia in quelle delle pirouettes e dei salti eseguite egregiamente.***

*Dalla esecuzione della variazione di Gulnare **si evince in modo palese la padronanza delle pirouettes nella diagonale finale, una difficoltà tecnica che può essere eseguita solo da una Solista del Corpo di Ballo.***

Il portamento, la grazia, la fisicità della tersicorea Claudia Bevivino, sono sempre state evidenti al sottoscritto e ai tanti nomi del mondo della danza che hanno lavorato con lei durante le produzioni di balletto svolte al Teatro di San Carlo di Napoli.”(parere in atti di Giuseppe Picone, Direttore del Corpo di Ballo del Teatro S. Carlo dall'anno 2016 al 2020 - l'enfasi del grassetto e sottolineatura è di chi scrive).

2) “*Ho potuto constatare la **piena padronanza tecnica e fisica.** Ha eseguito gli esercizi **con qualità e padronanza tecnica ed espressiva.***

Poi ho visto la variazione di “Gulnara” tratto dal balletto “il Corsaro” che è un ruolo danzato da prime ballerine.

*Anche qui ho potuto vedere **un'esecuzione tecnico-artistica all'altezza del ruolo**” (parere in atti di Ugo Ranieri - l'enfasi del grassetto e sottolineatura è di chi scrive).*

3) Si aggiunge il parere di due noti ballerini-coreografi Alexey Fadeechev e Tatyana Rastorgueva, che pure si deposita in lingua inglese.

In ultimo, va pure evidenziato che le votazioni che attribuisco alla ricorrente punteggi gravemente insufficienti, stridono con il percorso professionale della sig.na Bevivino nella sua lunga carriera di ballerina come testimonia il suo *curriculum vitae* già depositato in giudizio ed i

lunghe periodi lavorativi a tempo determinato in cui è stata alle dipendenze della stessa Fondazione Teatro S. Carlo dimostrando sempre il suo valore anche come solista !

Istanza cautelare

In via cautelare in considerazione del *fumus boni juris* e dell'evidente danno grave ed irreparabile, trattandosi di un'occasione unica per conseguire una stabile occupazione lavorativa per una ballerina, si chiede che venga ordinato alla Commissione, di rideterminarsi sul punteggio da attribuire alla ricorrente anche alla luce del principio di prova offerto dai pareri che si depositano in atti, anche disponendo la costituzione di una Commissione con membri diversi da quelli che già hanno espresso la propria votazione.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dei 1° e 2° motivi aggiunti. Con ogni conseguenziale pronuncia in ordine alle spese da attribuirsi agli avvocati antistatari.

Si dichiara che la presente controversia è esente dal contributo unificato in considerazione del reddito come da modello ISEE versato in atti e dall'allegata dichiarazione.

Napoli 1 agosto 2024

Avv. Ezio Maria Zuppari

Avv. Giancarlo Addezio

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale n. 404/2024 del 30/7/2024 emesso dal Presidente della IV sezione del Tar Campania Napoli relativamente al ricorso n. 1485/2024